

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE GUARDIE VOLONTARIE  
VENATORIE NEL TERRITORIO DELL’AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA  
DENOMINATA “PESCOSOLIDANA”**

L’anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, negli uffici della Presidenza Provinciale ANUU Migratoristi di Frosinone – Via Dante Alighieri, 44/b – 03039 – Sora (FR)

**TRA**

Il Comune di Pescosolido P. IVA: 00199660606 rappresentato dal dr. Giuseppe Cioffi, nella sua qualità di Sindaco

**E**

L’Associazione ANUU Migratoristi Italiani Provinciale di Frosinone (di seguito ANUU) con sede a Sora (FR) in Via Dante Alighieri, 44/b – 03039 – rappresentata dal Sig. Polsinelli Liberato, nella sua qualità di coordinatore GG.VV., nato a Pescosolido (FR) il 05/10/1953 e residente in Sora (FR) in Via Ponte Ricciotto, 5/b - CF: PLSLRT53R05G500R, il quale agisce sulla base della finalità statutarie,

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

**FINALITA’ E RAPPORTO GIURIDICO**

Nelle more del coordinamento provinciale dell’attività di vigilanza delle guardie venatorie di cui all’art. 43, comma 11 della Legge Regionale 17/95, l’Associazione mette a disposizione per la vigilanza venatoria apposito personale qualificato, che opportunamente coordinato, può validamente contribuire alla tutela del patrimonio faunistico ambientale e paesaggistico dell’Azienda Faunistica venatoria denominata “Pescosolidana” in seguito definita A.F.V..

Le Guardie Venatorie Volontarie , in seguito definite, GG.VV., facenti riferimento all’Associazione firmataria, esplicano la loro attività a titolo gratuito senza che ciò dia luogo a costituzioni di rapporto di lavoro con il Comune di Pescosolido, o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura nei suoi confronti.

Le GG.VV., nominate sulla base della legge 157/92, operano nell’ambito territoriale dell’A.F.V. sulla base dell’assegnazione a specifici raggruppamento territoriali.

Le GG.VV. sono individuate nell’apposito elenco fornito dalla ANUU Provinciale.

Il comune di Pescosolido/Responsabile dell'AFV-all'interno della A.F.V. richiede il servizio della vigilanza venatoria con gli organi istituzionali.

Alle GG.VV. è fatto espressamente divieto di esercitare l'attività venatoria nelle giornate in cui svolgono il servizio di vigilanza venatoria.

Qualora l'attività prestata dalle singole guardie contrasti con il contenuto della presente convenzione, con le norme regolamentari o con la normativa vigente, il comune di Pescosolido si riserva, con motivato provvedimento di precedere alla comunicazione di non gradimento dell'ANUU Provinciale.

Le GG.VV. si impegnano tramite la propria associazione a garantire la disponibilità per l'espletamento dei servizi per una congrua media di ore mensili.

Le ore di attività possono essere concentrate, previa in tesa con il Comune di Pescosolido, anche in alcuni periodi dell'anno.

## **ART. 2**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

Le GG.VV. nello svolgimento dell'attività garantiscono:

- a) Accertamento con i poteri di cui all'art. 27 e 28 della legge 157/92 di violazioni comportamenti l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico, naturale e dell'ambiente;
- b) Denuncia dell'Autorità giudiziaria, di norma tramite il Corpo di Polizia Provinciale degli eventuali illeciti penali di cui gli appartenenti all'Associazione vengono a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio e comunque nel più breve tempo possibile ad un U.P.G. reperibile;
- c) Segnalazione all'Autorità competente di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente riscontrato nell'adempimento dei compiti di vigilanza;
- d) La vigilanza sul territorio dell'A.F.V. compatibilmente con la loro volontaria disponibilità.

Il programma dei controlli con le modalità organizzative temporali viene di norma indicato dal comitato di gestione dell'A.F.V.

## **ART. 3**

### **DISPONIBILITA' E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Associazione firmataria si impegna a svolgere i servizi di vigilanza di cui sopra con personale GG.VV. ANUU.

Il servizio sarà svolto con autovetture o mezzi tecnici forniti dall'A.F.V.

Le GG.VV. facenti riferimento all'Associazione firmataria forniscono, di norma, entro il giorno 24 di ogni mese, le disponibilità di massima per l'effettuazione del servizio durante il mese successivo.

Il servizio giornaliero delle GG.VV. dovrà essere preventivamente segnalato al Comune di Pescosolido almeno 12 ore prima dell'effettuazione e non ne potranno far parte GG.VV. che siano anche cacciatori residenti nel Comune di Pescosolido o, quand'anche non residenti ammessi all'esercizio della caccia all'interno dell'A.F.V.

#### **ART. 4**

##### **MEZZI E CORRISPETTIVO FINANZIARIO**

Per lo svolgimento delle suddette attività il Comune di Pescosolido si impegna nei confronti delle GG.VV. tramite l'Associazione firmataria della presente convenzione a:

1. Fornire il tesserino ed il distintivo di riconoscimento per ciascun GG.VV.;
2. Fornire manuali, prontuari e fogli di servizio nonché altro materiale documentario necessario all'espletamento delle attività di competenza;
3. Di corrispondere un contributo a titolo di rimborso spese dell'importo massimo di € 700,00 che è comprensivo del costo di assicurazione di adeguato importo contro tutti i rischi, nonché dei danni causati dalle guardie venatorie nell'espletamento dell'incarico, teso a garantire i dovuti controlli per il regolare svolgimento delle attività.

#### **ART. 5**

##### **RESPONSABILITA' E TUTELA**

Il Comune di Pescosolido nei confronti delle Associazioni e delle singole GG.VV. è esonerato da ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nell'intesa sottoscritta.

Le responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalla GG.VV. sono personali con esplicito conseguente esonero di responsabilità da parte del Comune di Pescosolido fatta salva la responsabilità oggettiva, ove ricorrente, per fatti o atti non imputabili alle GG.VV.

#### **ART. 6**

##### **DURATA ED EFFETTI DELLA CONVENZIONE**

Ogni patto integrativo o modificativo dell'intesa che avrà durata annuale, dovrà essere approvato per iscritto da tutte le parti contraenti.

Le parti potranno recedere da detta intesa in qualsiasi momento a loro insindacabile giudizio.

**ART. 7**

**SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che si dovranno sorgere il Foro competente è quello del Tribunale di Cassino.

Per l'Associazione ANUU Migratoristi

Polsinelli Liberato

---

Per il Comune

---